ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - TORINO

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 419/2020 e contestuale costituzione in giudizio

Nell'interesse di Miriam Giovanetti, nata a La Hestre (Belgio) il 13/4/1976 (c.f. GVNMRM76D53Z103G) rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U), che si costituiscono in sostituzione dei precedenti legali, e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec: *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383, nonché in Torino alla Via Largo Migliaro n.16, Cap 10143 presso Avvocato Molinar Min Sabrina

Contro:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso come in atti;

l'**USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;

la **Commissione di concorso per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;

il **Comitato Tecnico Scientifico** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;

Nonché nei confronti di:

Abate Emanuela non costituita in giudizio;

Adducci Francesco non costituita in giudizio;

Affinito Loredana non costituita in giudizio;

Relativi al giudizio per l'annullamento:

a) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 2.004 posti di D.S.G.A. indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio, I, prot. n. m_pi.AOODRPI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0003435.24.04.2020, nella parte in cui non compare il nominativo dell'odierna parte ricorrente;

b) del provvedimento, sconosciuto a parte ricorrente, contenente l'elenco dei candidati non ammessi alla prova orale;

c) delle votazioni assegnate dalla Commissione esaminatrice per la regione Piemonte, istituita presso l'U.S.R. per il Piemonte nella tabella contenente la griglia di valutazione;
d) del verbale n. 2 della Commissione esaminatrice per la regione Piemonte relativo allo svolgimento della prima prova, datato 5 novembre 2019, successivamente conosciuto, nella parte in cui non riporta l'effettuazione del sorteggio dei candidati, necessario a verificare l'integrità delle buste contenenti le tracce e tutti i documenti necessari;
e) del medesimo verbale, nella parte in cui non si dà notizia della richiesta rivolta a ciascun candidato di imbustare e sigillare l'elaborato e la scheda anagrafica;
f) della griglia di valutazione dei sei quesiti a risposta aperta della prova scritta per l'accesso al profilo 3 professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) formulata dal Comitato tecnico-scientifico del concorso per il profilo di D.S.G.A.;
g) del provvedimento recante "valutazione delle prove scritte e della prova orale del concorso per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)" pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui prevede che "Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del bando, la Commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a) del bando, ovvero alla correzione dei sei quesiti a risposta aperta. Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, la Commissione non procede alla correzione della prova teorico-pratica";
h) del verbale, non conosciuto alla parte ricorrente, con il quale la Commissione esaminatrice ha recepito i criteri prestabiliti dalla Commissione centrale;
i) della griglia di valutazione relativa alla prima prova del candidato odierno ricorrente, n. busta 188, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha valutato insufficiente la prova scritta di parte ricorrente;
l) del Bando di Concorso pubblico, per titolo ed esami, a 2.004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A., indetto con D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, all'art. 13, comma 4, nella parte

in cui prevede che "La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prima prova. Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove";

m) del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 recante le disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi, nella parte in cui prevede che "La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prima prova. Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove";

n) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ancorché 4 sconosciuto con riserva di motivi aggiunti, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori;

Nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento in parte qua:

o) della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte, pubblicata in data 14/08/2020 dell'USR Piemonte nella parte in cui inserisce il ricorrente con "riserva";

p) del decreto dell'USR Piemonte, a firma del direttore generale, di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte e dei successivi atti di approvazione degli scorrimenti di graduatoria;

q) per quanto di ragione della relazione a firma del Presidente della Commissione concorsuale per il concorso DSGA Piemonte depositata in giudizio e lesiva degli interessi del ricorrente;

r) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque

lesivo per la ricorrente;

FATTO

A) La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018.

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere dalla regione di residenza; il ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Piemonte dove i posti messi a concorso erano 221, con aggiunta del 30% per complessivi **288 posti**.

Dopo il superamento delle prove preselettive, il ricorrente era ammesso a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna.

B) La prima prova, era costituita da sei domande a risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del D.M. n. 863 del 18/12/2018; la seconda di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta veniva stabilito che: per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi; tale punteggio doveva essere assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione:

1° inquadramento normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento) – insufficiente: punti 0 – molto lacunosa: punti 0,5 – lacunosa: punti 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

2° sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (organicità,

chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – gravemente lacunosa: punti 0,5 – molto lacunosa: punti – lacunosa: 1,5 –adeguata: punti 2 – quasi ottima: punti 2,5 – ottima: punti 3.

D) L'USR Piemonte, in data 24/04/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui la dott.ssa Giovanetti era esclusa.

In data 5.6.2020, il medesimo Ufficio scolastico procedeva alla pubblicazione dell'avviso prot. n. 5035 contenente il CALENDARIO delle prove orali con inizio il 2.7.2020 e conclusione il 29.7.2020.

Infine, si ravvisa che i candidati ammessi alla prova orale sono 282, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 288.

Ebbene, dalle copie della documentazione trasmessa dopo l'accesso agli atti, richiesto dal ricorrente, è dato constatare che la dott.ssa Giovanetti conseguiva la seguente valutazione ai 6 quesiti risposti:

- **Domanda n. 1** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc… 2,5
- **Domanda n. 2** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc… 1,5
- **Domanda n. 3** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc… 1,5
- **Domanda n. 4** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc… 2
- **Domanda n. 5** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc… 1,5
- **Domanda n. 6** – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc… 1,5

Concludendo, il voto finale della prima prova scritta era pari a **19/30**, insufficiente per **soli 2 punti** rispetto al minimo previsto (21/30) per la correzione del secondo elaborato e l'ammissione agli orali.

Detta valutazione della prova scritta della ricorrente, non essendo aderente ai citati criteri di valutazione, è stata impugnata con il ricorso cui i presenti motivi aggiunti si riferiscono.

In data 31/7/2020 codesto on.le TAR, con ordinanza n. 382/2020 ha

accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente, disponendone l'ammissione con riserva alla partecipazione della fase orale del concorso *de quo*, previa valutazione positiva della seconda prova scritta tecnico-pratica.

Nelle more della correzione della II° prova scritta della ricorrente l'USR per il Piemonte provvedeva, in data 14/08/2020, alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso *de quo* dalla quale la ricorrente veniva esclusa.

Con mail del 1° settembre 2020, l'Amministrazione scolastica comunicava alla dott.ssa Giovanetti l'esito positivo della correzione della seconda prova con un punteggio pari a **28/30** e, contestualmente, la convocava l'11 settembre per sostenere la prova orale.

Anche la prova orale veniva superata brillantemente dalla dott.ssa Giovanetti, la quale otteneva il punteggio di **25/30**.

La predetta graduatoria che in questa sede si impugna è illegittima e meritevole di annullamento in considerazione dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ, EVIDENTE IRRAZIONALITÀ E RADICALE TRAVISAMENTO DEI FATTI CON CONSEGUENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

La valutazione del I° elaborato della ricorrente e, conseguentemente, anche la graduatoria definitiva che non la vede inserita, sono frutto di una procedura di correzione affetta da grave eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento commesso, nella fase di correzione della I° prova, dalla stessa ed unica Commissione che ha corretto tutti gli elaborati palesemente cambiando metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Infatti, a seguito dell'acquisizione degli elaborati degli altri candidati che hanno conseguito un punteggio pari alla sufficienza, emerge con evidenza **la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, in sede di valutazione, tra la prova scritta della ricorrente, contrassegnata dal n. 188 e valutata 19/30 e la prova scritta del candidato n. 485 valutata 21/30**.

Ia. Al riguardo si allega l'elaborato redatto del candidato n. 485 intendendo a tal fine dimostrare la contraddittorietà ed irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione, la quale ha attribuito la sufficienza a prove scritte palesemente carenti, applicando, quindi, criteri di valutazione disomogenei.

Tale disparità di trattamento nel metodo di giudizio, emerge con assoluta chiarezza dalla lettura comparata dei due elaborati e, in special modo, dalle risposte fornite dai candidati al **quesito n. 3**:

- per le risposte fornite al **quesito n. 3**, per quanto concerne il criterio dell'inquadramento normativo la dott.ssa Giovanetti ha ottenuto 1,5 punti (adeguata) mentre il candidato n. 485 ha ottenuto 2 punti (ottima).

Ebbene, anche per tale risposta il candidato di comparazione **ha omesso di individuare le normative di riferimento che regolano la materia dei controlli amministrativi e contabile**. Da una rapida lettura della risposta emerge l'assenza di qualsivoglia riferimento a norme di legge, nonostante tale gravissima carenza contenutistica è stato assegnato il massimo punteggio per l'inquadramento normativo (2 punti).

Mentre, alla ricorrente è stata attribuita la valutazione di adeguata con l'assegnazione di 1,5 punti, nonostante egli abbia rappresentato in maniera esaustiva il quadro normativo di riferimento, citando: il D.I. n. 129/2018 precisamente gli artt. 49 e 51 che, rispettivamente, disciplinano le modalità di nomina, la durata dell'incarico ed i compiti dei revisori dei conti all'interno delle istituzioni scolastiche, il D.Lgs. n. 123/2011 che ha provveduto alla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

La disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, dalla quale discende l'irragionevolezza dell'intero giudizio, risulta incontestabile posto che **una risposta senza riferimenti normativi ha ottenuto il massimo**

punteggio per il relativo criterio mentre un'altra risposta, completa di richiami, sotto tale profilo ha ottenuto solo 1,5 punti pari ad "adeguata".

Per il medesimo quesito (n. 3), preme evidenziare che l'applicazione da parte della Commissione di un metro di giudizio disomogeneo emerge anche dalla comparazione delle risposte rispetto al criterio della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito, per il quale il candidato n. 485 ha ottenuto l'elevato punteggio di 2,5 (quasi ottimo) mentre la dott.ssa Giovanetti ha ottenuto soli 1,5 punti (lacunosa).

Da una lettura comparata delle due risposte risulta *ictu oculi* che la risposta formulata dalla ricorrente è caratterizzata da chiarezza espositiva, dall'utilizzo di un vocabolario tecnico-giuridico che dimostra padronanza della materia ed è contraddistinta da un percorso logico argomentativo lineare nella trattazione dei vari elementi di cui si compone la risposta; al contrario la risposta del candidato n. 485 appare, *prima facie*, dal contenuto più semplice e meno articolato: non vi è utilizzo di vocaboli tecnici ma, anzi, in alcuni casi il candidato usa in maniera impropria termini giuridici, la strutturazione logica dell'intera risposta risulta confusionaria oltre che tecnicamente scorretta, sempre sul piano giuridico.

Si prenda ad esempio l'incipit di entrambe le risposte: per quanto concerne il candidato n. 485, egli introduce la propria risposta come segue: "*Nelle amministrazioni pubbliche esistono diversi tipi di controlli interni ed esterni. Tra quelli esterni vi è il controllo di regolarità amministrativa e contabile che tende a garantire la legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.*"; mentre la ricorrente (candidato n. 188), introduce come segue: "*Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti*".

Risulta di immediata percezione la differenza di qualità espositiva ed anche la maggiore aderenza all'oggetto del quesito, sicché non appare giustificabile la differente valutazione delle due risposte che addirittura sono state ritenute in un caso "quasi ottima" (candidato n. 485) e nell'altro

"lacunosa" (candidato n. 188), mentre dalla comparazione emerge, con ogni evidenza, il contrario.

Non si può che ritenere che vi sia stata l'applicazione da parte della Commissione di un criterio di valutazione maggiormente severo in sede di correzione della prova della dott.ssa Giovanetti e conseguentemente una disparità di trattamento rispetto agli altri candidati.

In conclusione, laddove la Commissione avesse applicato per la correzione della risposta al quesito n. 3 della ricorrente il medesimo metro di valutazione – comprensivo e benevolo – utilizzato per la valutazione della risposta del candidato n. 485, ella avrebbe certamente ottenuto il massimo punteggio (5 punti complessi) riuscendo così a raggiungere la sufficienza, 21/30, e, conseguentemente, la valutazione della II° poi comunque corretta, in forza del provvedimento cautelare di codesto on.le TAR, e valutata quasi con il massimo punteggio **(28/30)**.

Ib. Da ciò non può che discendere **la manifesta illogicità ed irragionevolezza della valutazione della Commissione che è avvenuta sulla base di criteri non omogenei e anzi assolutamente diversi tra ogni candidato**.

Nel caso di specie il giudizio della prova scritta della dott.ssa Giovanetti e la conseguente valutazione non appaiono connotati da coerenza, e la evidente contraddittorietà di tale giudizio anche in relazione all'elaborato fornito dalla ricorrente ai fini di un riscontro di quanto dedotto e di una comparazione, sono idonei a far dubitare della complessiva attendibilità della valutazione impugnata.

Infine, con riguardo alla censura della disparità di trattamento, si riporta quanto affermato dalla Sez. III del TAR Lazio che, in un'articolata sentenza ove si è chiarita la portata del sindacato del giudice amministrativo rispetto alla discrezionalità tecnica delle commissioni concorsuali in sede di valutazione, si è espresso nei seguenti termini: "***Nei concorsi pubblici, la censura sulla disparità di trattamento deve essere ritenuta ammissibile, trattandosi di una procedura comparativa nell'ambito della quale il giudizio illegittimamente favorevole espresso nei confronti di un concorrente si riflette indirettamente a danno dell'interessato per cui, nell'ambito della procedura comparativa,***

ogni concorrente ha interesse ed è legittimato a contestare non solo la valutazione insufficiente espressa nei suoi confronti, ma anche le eventuali valutazioni illegittimamente sufficienti attribuite alle prove dei concorrenti" (Cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. III, sentenza n. 13399/2019 del 21/11/2019).

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 66 CPA

Ove il Collegio lo ritenga necessario, ai fini di un'approfondita valutazione di quanto pur emerge *ictu oculi* dall'esame delle prove a confronto, si chiede di disporre ai sensi dell'art. 66 CPA la verifica, in anonimo, dell'elaborato della ricorrente insieme ad un campione limitato di elaborati di altri candidati valutati sufficienti dalla Commissione. Si evidenzia che il TAR Lazio nell'ambito del giudizio avente nrg. 6497/2019 e definito con sentenza n. 13399/2019 ha ritenuto opportuno disporre l'incombente istruttorio in questione.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti con l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia è esente da CU in quanto verte in materia di pubblico impiego e la ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione. Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli – Torino, lì 17/09/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti

FERRETTI RICCARDO

Firmato digitalmente da FERRETTI RICCARDO
Data: 2020.09.17 18:28:11 +02'00'